

**Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci
del circolo Arci "Associazione La Freccia APS"**
(modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata)

L'anno 2022, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la sede sociale della associazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** modifiche dello Statuto ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017 per iscrizione al RUNTS.
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione, la sig.ra Eleonora Rossi, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Giulio Franchini.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, in base alla procedura semplificata prevista dall'art. 101, comma 2 del C.T.S., facendo riferimento alle norme statutarie previste per l'assemblea Ordinaria; rilevate le presenze, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017) per l'iscrizione al RUNTS.

Si procede alla lettura delle proposte di modifica degli articoli del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, clausola per clausola.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche dei seguenti articoli dello statuto già in vigore come di seguito indicato:

Art.5 Ultimo paragrafo dopo "propri/e associati/e" si aggiunge "La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

FRECCI

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FRECCIA

Circolo LATO B - viale Pasubio 14, 20154 Milano

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Ultimo paragrafo dopo "Tutti i soci hanno diritto di voto" si sopprime da "i soci minorenni" a "delibere finanziarie".

Art. 20 - Primo paragrafo dopo "il pagamento della quota sociale" si sopprime da "I soci minorenni" a "sulle delibere finanziarie".

Art. 21 alla fine del terzo paragrafo dopo "Presidente" si aggiunge "Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo".

Art. 27 - Primo paragrafo, seconda riga, dopo "approvato dall'assemblea" si sopprime da "Comprende l'esercizio sociale" fino a "31 agosto dell'anno successivo" e si sostituisce con "il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS e comprende l'esercizio sociale che si svolge dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno".

Terzo paragrafo alla riga numero 10 si sopprime da "l'assemblea di approvazione" fino a "dell'esercizio sociale" e si sostituisce con "Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci ed approvato entro il 30 Aprile dell'anno successivo"

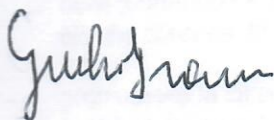
Delibera dunque il nuovo Statuto sociale nel suo complesso, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato ARCI "Milano".

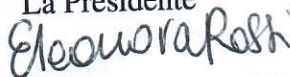
La Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



La Presidente



Registrazione esente in base all'art. 82, comma 4, decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore) - Agevolazione relativa all'imposta di registro a favore di Ente del Terzo Settore.

Associazione culturale La Freccia - Circolo Lato B
Sede legale: corso San Gottardo 5, 20136 Milano
CF: 97304780154 - P. IVA 03625460963
www.latobmilano.it - info@latobmilano.it

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2
ATTO REGISTRATO AL N. 5723
DEL 13/11/2022
SERIE 3
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro
OLTRE SANZIONI DI BOLLO
Emissione su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile

Statuto "Associazione La Freccia APS"

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione di promozione sociale denominata "La Freccia" ai sensi del codice del terzo settore (D.lgs 117/2017 di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii. Ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 2 – SEDE

L'associazione ha sede legale in Milano, Corso San Gottardo 5. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Promuove socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità.

Art. 3 – PRINCIPI FONDATIVI DELL'ASSOCIAZIONE

"La Freccia" è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

L'associazione si ispira ai principi fondativi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea e alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

L'associazione si ispira, inoltre, ai principi di uguaglianza, giustizia sociale, democrazia, mutualismo e nonviolenza. L'associazione ripudia ideologie e atteggiamenti che si rifanno a principi fascisti, razzisti, sessisti e mafiosi.

Art. 4

L'associazione nasce dall'esperienza maturata dai soci fondatori nell'associazionismo studentesco. L'associazione prevede rapporti di collaborazione con l'Unione degli Studenti, LINK - coordinamento universitario e Rete della Conoscenza di Milano, anche inserendo rappresentanti di queste associazioni nei propri organismi direttivi, pur mantenendo la propria autonomia.

Art. 5 – FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Sono finalità dell'associazione:

- promuovere attività mutualistiche e di solidarietà sociale nell'ambito dell'istruzione, della formazione e promozione della cultura e dell'arte e della salute nonché di tutto ciò che concorre all'autodeterminazione della persona in ogni sua dimensione;
- promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione salvaguardando e supportando la libertà d'espressione in contrasto all'indifferenza e all'individualismo;
- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la

produzione e fruizione culturale;

- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);
- la promozione della partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza;
- la promozione della parità dei generi nell'Associazione e nella società, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- L'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti.
- l'affermazione della cultura della giustizia sociale e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere,
- l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
- La promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione.
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;
- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta; la promozione dei gruppi di acquisto solidale
- la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la

promozione del loro reinserimento sociale;

- l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e di una mobilità sostenibile e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono;
- favorire il corretto mantenimento del benessere psicofisico nella sua totalità.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 – ATTIVITÀ

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

Per tutte le attività indicate con le lettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo attraverso, spettacoli, rassegne, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, eventi, iniziative e organizzazione di scambi culturali con paesi europei ed extraeuropei; Attività mutualistiche rivolte, in particolare, alla popolazione studentesca come lo studio assistito, prestito libri e spazio studio.

Art. 7

"La Freccia" predispone e fornisce, in coerenza con le proprie finalità, ogni altro servizio che possa favorire la crescita e migliorare l'efficacia della sua azione e il suo radicamento sociale e culturale nonché tutti quei servizi tesi al raggiungimento degli scopi sociali.

"La Freccia" potrà inoltre aderire ad iniziative e realtà associative che perseguono medesimi obiettivi, anche tramite patti associativi o confederativi, e potrà compiere ogni altro atto finalizzato al raggiungimento delle proprie finalità.

TITOLO II – SOCI

Art. 8 – QUALIFICA DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione.

Art. 9 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è deliberata dal Comitato Direttivo, o da delegati da esso indicati, su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, salvo parere contrario del Comitato Direttivo, che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Proviviri.

Art. 10 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, discutere ed approvare i rendiconti, esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, rendiconti e registri dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Art. 11 – DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate, rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci; osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 12 – RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Art. 13 – SANZIONI DISCIPLINARI

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione, nel caso in cui egli si renda responsabile di:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare grandi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione.
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 14 – ESPULSIONE DEI SOCI

L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo. Egli potrà presentare ricorso presso il Collegio dei Proviviri, tramite comunicazione scritta al Presidente, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera, trascorsi i quali l'esclusione diverrà definitiva.

Il Collegio dei Proviviri decide in modo definitivo e non appellabile.

Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO III – ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Sindaci Revisori

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 16 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nei locali della Sede sociale almeno 15 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la data, sede ove si tiene la riunione e orario della stessa.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci;
- nel caso in cui il Comitato direttivo deliberi la sfiducia del Presidente

Art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti esclusi i casi in cui sia previsto dal presente statuto un differente quorum di presenza per rendere la votazione valida. Il voto avviene in forma palese, escluse votazioni riguardanti problemi tra persone o la qualità delle persone e in ogni caso quando l'assemblea lo ritenga opportuno. In caso di scrutinio segreto, l'Assemblea stessa provvede a nominare gli scrutatori e a decidere in ordine all'apertura e alla chiusura delle urne.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dai soci. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 18

L'assemblea ordinaria:

- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

- predisposto dal Comitato Direttivo;
- approva il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- approva il programma annuale dell'associazione ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge e revoca i membri del Comitato Direttivo;
- elegge due membri del Collegio dei Probiviri;
- elegge, tra i membri del Comitato Direttivo, il Presidente;
- richiede al Comitato Direttivo la stesura dei patti associativi e confederativi che ritenga opportuni e adotta tutte le deliberazioni necessarie affinché possano divenire operativi anche qualora comportino modifiche statutarie;
- Nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e nel caso il collegio dei revisori;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti"
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza"

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 20

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 21 – COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS. I componenti del Comitato Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di

decadenza).

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di tre e da un massimo di dieci soci effettivi nominati dall'Assemblea dei soci. Ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea per il conseguimento dello scopo sociale.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato Direttivo stesso. Alle riunioni del Comitato Direttivo è sempre invitato il Tesoriere. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei membri presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

La carica di membro del Comitato Direttivo è incompatibile con il ruolo di membro del Collegio dei Probiviri.

I membri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del Comitato. Il membro del Comitato, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il Consigliere decade comunque dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i membri del Consiglio decaduti.

La quota massima di sostituzioni è fissata nella metà più uno dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio direttivo decade. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 22

Il Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rapporto annuale sulle attività svolte durante lo stesso dall'Associazione e predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; Nei casi previsti dall'art. 13 CTS, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predispone l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- redige e presenta all'Assemblea le linee generali del programma e il relativo documento economico di previsione delle attività sociali, tra cui individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- predispone i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- ammette nuovi soci o delega la loro ammissione ad un suo membro;
- esclude i soci salvo successivo eventuale annullamento della delibera da parte del Collegio dei Probiviri;
- delega a gruppi di lavoro o distribuisce fra i soci mansioni specifiche, per lo studio di determinati problemi o lo svolgimento di particolari iniziative;
- nomina, su indicazione del Presidente, il Tesoriere dell'Associazione;
- può sfiduciare, per gravi e fondati motivi, il Presidente. In questo caso verrà subito convocata l'assemblea dei soci;
- su indicazione dell'Assemblea dei soci, stende i patti associativi e confederativi ritenuti opportuni;
- propone all'assemblea le modifiche statutarie e regolamentari necessarie a aderire ai patti proposti.

Art. 23

Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea dei soci), il Vice Presidente (nominato dal Presidente nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

I membri del Comitato Direttivo restano in carica per 2 anni.

Art. 24 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità e a terzi ed è il suo portavoce ufficiale. Resta in carica 2 anni.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Nomina il vicepresidente tra i membri del Comitato Direttivo.

Indica al Comitato Direttivo il Tesoriere.

In caso di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

La carica di Presidente è incompatibile con cariche analoghe in associazioni simili.

Art. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due eletti dall'assemblea dei soci e scelti tra persone che offrano garanzie di competenza e di autonomia e uno indicato dalle associazioni Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e LINK - coordinamento universitario di Milano in accordo tra loro

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e si pronuncia collegialmente sui ricorsi presentati contro le decisioni degli organismi dirigenti dell'associazione e su eventuali controversie interne. Non possono essere nominati membri del Collegio dei Probiviri soci

che fanno parte del Comitato Direttivo.

Art. 25 bis - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è un organismo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

- II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 26 – PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio di "La Freccia" è costituito da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) beni acquisiti direttamente dall'Associazione;
- c) contributi ricevuti da enti pubblici e da organizzazioni internazionali;
- d) donazioni, lasciti, elargizioni ed altri eventuali contributi provenienti da privati;
- e) proventi di campagne di autofinanziamento;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali;
- h) entrate derivanti dall'erogazione di servizi.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

"Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

Art. 27 – BILANCIO

Il bilancio economico e finanziario consuntivo è predisposto dal comitato direttivo, su proposta del tesoriere, e approvato dall'assemblea. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS e comprende l'esercizio sociale che si svolge dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea in cui deve essere approvato, affinché possa essere consultato da ogni associato.

Il bilancio dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti tra i soci, anche indirettamente.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CT, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci convocati in Assemblea Straordinaria.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Art. 29 – MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con i principi fondativi e gli scopi sociali dell'Associazione, con la dottrina e con la Legge italiana.

Art. 30 – RICHIAMI DI LEGGE

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio ai regolamenti interni, alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.